



REGOLAMENTO
di Archeoclub d'Italia di Lentini "Alfio Sgalambro"
A.P.S.
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1. E' stata istituita in Lentini una Sede locale dell'Archeoclub d'Italia, con la denominazione "Alfio Sgalambro", che ha per scopo l'associazione dei cittadini che aspirano al miglioramento intellettuale, attraverso la ricerca e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, in particolare, quelli sulle origini e le civiltà storiche della città di Lentini.

Le finalità generali e l'attuazione delle stesse sono contemplate negli articoli 4. e 5. dello Statuto di sede.

Art. 2. I soci della Sede si dividono in due categorie:

- 1) Ordinari
- 2) Onorari

Sono soci ordinari quei cittadini italiani che partecipano attivamente della Sede locale attraverso una fattiva collaborazione per il raggiungimento delle finalità che essa si prefigge.

Sono soci onorari, coloro che, italiani o stranieri, diano contributi di rilevante interesse, nel campo dei beni culturali e ambientali, in genere, ed in particolare, in quelli concernenti le origini e la civiltà della città di Lentini.

Essi vengono designati dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. Il socio ordinario gode dell'elettorato attivo e passivo.

Egli deve versare una quota annua, il cui importo e modalità di pagamento sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il neo socio ordinario, ammesso nelle forme di cui al successivo art.14, all'atto della comunicazione della sua ammissione, pagherà la quota annua e la tassa di iscrizione anch'essa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il neo socio nel corso del primo anno gode soltanto dell'elettorato attivo.

Il socio onorario non deve versare quote sociali o tasse di iscrizione, non gode dell'elettorato attivo e passivo, può partecipare, se invitato, alle assemblee dei soci ma senza diritto di voto.

I diritti e i doveri dei soci sono personali.

In particolare occasioni é consentita la partecipazione alla vita della Sede anche del coniuge e di eventuali ospiti; questi ultimi da concordare preventivamente con il Consiglio Direttivo.

Art. 4. Il patrimonio della Sede è costituito da:

- 1) Un fondo iniziale composto dalle quote versate dai soci.
- 2) Beni mobili ed immobili di proprietà della Sede.
- 3) Donazioni, elargizioni di ogni genere, da parte di persone fisiche, Enti pubblici o privati, in favore della Sede.
- 4) Incrementi di bilancio.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Sede, comunque, si avvale:

- 1) delle quote sociali.
- 2) delle elargizioni volontarie.
- 3) delle sovvenzioni o dei contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati, nonché dei cittadini estranei alla Sede.
- 4) dei proventi ricavati da iniziative promosse dalla Sede.
- 5) di ogni altra attività o introito della Sede.

Art. 5. Sono organi della Sede:

- 1) Il Presidente
- 2) L'Assemblea dei Soci
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Il Collegio dei Probi Viri

Vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, o, in caso di dimissioni anticipate, dall'Assemblea straordinaria.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di un triennio, con possibilità di riconferma, ad eccezione del Presidente che può essere immediatamente confermato solo una volta.

Art. 6. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede e compie, per conto ed interesse di quest'ultima, tutti gli atti di gestione patrimoniale, mobiliari ed immobiliari.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ordinari e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività della Sede, presiede i gruppi di lavoro e dà esecuzione alle delibere degli organi sociali.

Art. 7. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, nei limiti della legge nonché del presente Regolamento e dello Statuto di sede e dello Statuto e Regolamento nazionali.

Premesso che l'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre, essa é indetta dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e precisamente entro il mese di febbraio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente anche per comunicazioni urgenti e per deliberare su argomenti non previsti dall'art.15 dello Statuto locale. E' indetta dal Presidente in via straordinaria quando ne ravvisa la necessità o:

- per deliberare su quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto locale e cioè: modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Associazione, elezione di uno o più Organi Sociali in caso di dimissioni anticipate.
- Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei soci ordinari in regola con i pagamenti. Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 8. Per le sedute ordinarie, i soci aventi diritto, saranno convocati, a cura del Presidente, a domicilio, con semplice missiva o per posta elettronica nei casi possibili, mentre per quanto riguarda le sedute straordinarie dovranno essere convocati, dal Presidente, a mezzo di avviso raccomandato, o, ove possibile, per posta elettronica, trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute ordinarie sono valide se interverranno, in prima convocazione, personalmente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega. Ogni socio può avere solo una delega.

Le sedute straordinarie sono valide se interverranno personalmente, in prima seduta, la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Cioè a dire: nelle assemblee straordinarie non sono ammesse deleghe.

E' stabilito, pena la nullità, che nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, non si può deliberare su alcun argomento se esso non sia stato indicato nell'ordine del giorno specificato nella missiva o nell'avviso di cui al primo comma del presente articolo.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'adunanza sarà presieduta da un socio chiamato dall'Assemblea.

Egli cura la disciplina e l'ordine della discussione, concedendo ordinatamente la parola a chi ne farà esplicita richiesta.

Le votazioni, se non si riferiscono a persone, si possono fare anche per alzata e seduta o per appello nominale.

Art. 9. Il Consiglio Direttivo della Sede è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci ordinari in regola con i pagamenti.

Esso si compone di un minimo di tre consiglieri più un consigliere per ogni trenta soci o per resto non inferiore a quindici soci, fino ad un massimo di nove Consiglieri. Vi fanno parte di diritto il Presidente eletto dall'Assemblea e l'immediato past Presidente.

I Consiglieri eletti, il Presidente e il past Presidente sceglieranno al loro interno e a scrutinio segreto il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora le circostanze lo richiedano, il consiglio direttivo può nominare al suo esterno il Tesoriere che partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i membri di esso sono rieleggibili.

Il Presidente è immediatamente rieleggibile in questa carica solo una volta.

All'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali si procede entro i due mesi precedenti la scadenza del triennio e gli eletti entreranno nelle loro funzioni nel successivo mese di gennaio.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo non potrà eseguire alcuna spesa, non prevista dal bilancio senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha altresì l'obbligo:

- a) di dare fedele esecuzione di quanto l'Assemblea ha deliberato e di curarne scrupolosamente gli interessi.
- b) di provvedere ad ogni attività inerente allo scopo e alla natura della Sede.
- c) di esaminare le domande di ammissione di nuovi soci ordinari.
- d) di esaminare annualmente se esistano le condizioni per assegnare il premio Sebastiano Pisano Baudo.

Art. 12. Il Consiglio Direttivo si riunirà mediamente una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o dietro domanda scritta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La riunione è valida quando vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo dell'anno in corso e il conto consuntivo dell'anno precedente che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Fino a quella data il Consiglio potrà operare con i 12-*simi* del bilancio precedente, tranne che per le spese dovute, quali l'invio delle quote sociali alla Cassa Nazionale.

Art. 14. La domanda di ammissione di un nuovo socio, corredata da un breve curriculum del richiedente e sottoscritta da un socio ordinario, dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo. Il socio sottoscrittore è garante dei principi di spiccata moralità del richiedente, così come dei suoi requisiti di una buona condotta civile oltre che del suo interesse particolare per le finalità dell'Archeoclub di Lentini.

La votazione per l'ammissione deve avvenire a scrutinio segreto e il nuovo socio sarà ammesso solo se avrà ottenuto i due terzi dei voti degli intervenuti.

Art. 15. La qualifica di socio ordinario si perde per:

- a) Dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Presidente.
- b) Morosità, di tutta o parte della quota sociale annua stabilita o di eventuali integrazioni protrattasi oltre un mese dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.
- c) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per scarso impegno e/o partecipazione durante l'anno sociale, nelle attività svolte della Sede.
- d) Radiazione deliberata dall'Assemblea per motivi che ledono l'immagine dell'Associazione.
- e) Radiazione ipso facto per procedimenti giuridici per i reati previsti dalla L. 1089 del 30 giugno 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16. Il Segretario, oltre a svolgere le mansioni di cui all'art.19 dello Statuto di sede, é il responsabile dell'attività organizzativa della sezione. Dirige e coordina, inoltre, i collegamenti tra il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e gli altri Organi Sociali, amalgamandone le attività al fine del raggiungimento degli scopi prefissati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 17. Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le proposte di modifica possono essere inoltrate al Consiglio Direttivo anche da $\frac{1}{4}$ dei soci ordinari in regola con i pagamenti.

Art. 18. La durata dell'Archeoclub di Lentini è illimitata. Pur tuttavia l'Assemblea straordinaria dei soci può deliberarne lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Art. 19. Per quanto non previsto in questo Regolamento, nello Statuto della sede di Lentini e nello Statuto e Regolamento Nazionali, che qui vengono recepiti, si dovrà fare riferimento alle vigenti leggi in materia.

Art. 20. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Approvato dal Consiglio Direttivo

Lentini li 09/08/2020